



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017) – ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' E RELAZIONE TECNICA.

1) Premessa.

Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità T.U.).

L'articolo 24 T.U. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), al 1° comma, ha previsto che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Il comma 4 dell'art. 24 ha previsto che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Il comma 5 dell'art. 24 ha previsto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater C.C..

L'articolo 4 T.U. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) ha previsto, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

L'articolo 4, comma 2, T.U., ha previsto che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016".

L'articolo 4, comma 4, T.U., ha previsto che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

L'articolo 4, comma 9-bis, T.U., ha previsto, inoltre, che, nel rispetto della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U..

L'articolo 5 T.U. (Oneri di motivazione analitica) ha previsto, al comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'art. 16 T.U. (Società in house) ha previsto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c. 1, T.U., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis).

Il comma 7 dell'art. 26 T.U. ha previsto che sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei **patti territoriali** e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21.3.1997.

Il comma 12-sexies dell'art. 26 T.U. ha previsto che, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle **case da gioco** ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

L'articolo 20 T.U. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al comma 1, ha previsto che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il comma 2 dell'art. 20 sopra citato ha previsto, inoltre, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U..

In ottemperanza alla normativa sopra citata, il Comune di Sanremo, con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, ha approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l'esito della ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Operata tale Revisione straordinaria, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del T.U., di procedere annualmente alla revisione periodica della partecipazioni detenute, mediante un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene quote di capitale, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Si premette che, per quanto concerne le società S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, Riviera Trasporti S.p.A. e S.P.U. S.p.A., e per queste ultime due anche relativamente alle società da loro controllate, questo Comune si è confrontato con il socio di maggioranza e/o di controllo Amministrazione Provinciale di Imperia al fine di concordare le misure di razionalizzazione necessarie, sulla base della proposta deliberativa iscritta all'o.d.g. del Consiglio Provinciale convocato per il giorno 20.12.2018.

Di seguito, si procede, pertanto con gli adempimenti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, T.U., sopra citato.

2) **Piano di Razionalizzazione: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente dal Comune di Sanremo al 31.12.2017 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2, e art. 26, comma 11).** I dati di bilancio relativi alle società, di seguito riportati, si riferiscono a quelli dell'esercizio 2017, approvati nel corso del 2018.

Alla data del **31.12.2017**, il Comune di Sanremo risulta proprietario **direttamente** delle seguenti società e partecipazioni societarie (in parentesi la percentuale di partecipazione):

- Amaie S.p.A. (100,00%)
- Casinò S.p.A. (100,00%)
- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%)
- Area 24 S.p.A. (43,00%), in liquidazione dal 29.6.2018
- Società di Promozione per l'Università (S.P.U.) S.p.A. (19,40%)
- Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%)
- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione (10,00%)
- Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%)
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (I.R.E.) S.p.A. (0,32%)

Si procede all'analisi di Amaie S.p.A. congiuntamente a quella di Rivieracqua S.c.p.A., partecipata indirettamente dal Comune di Sanremo per il tramite di Amaie S.p.A. al 40,50%, per i motivi che saranno di seguito descritti.

- AMAIE S.p.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100%. Esercizio del controllo analogo. Scadenza dell'affidamento diretto dei servizi da parte del Comune: 30.6.2030, ad oggi socio operativo di Rivieracqua S.c.p.A. nelle more dell'accorpamento) e

- RIVIERACQUA S.c.p.A. (Partecipazione indiretta: partecipazione societaria detenuta da Amaie S.p.A. 40,50%. Esercizio del controllo analogo congiunto mediante Convenzione tra i Comuni ex art. 30 T.U.EE.LL.. Scadenza affidamento in house del servizio da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese: 14.11.2042).

Amaie S.p.A.:

Capitale sociale: € 36.500.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 36.500.000

Patrimonio netto: € 37.388.957

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 37.388.957

Rivieracqua S.c.p.A.:

Capitale sociale: € 187.419

Capitale sociale detenuto dal Comune tramite Amaie S.p.A.: € 75.905

Patrimonio netto: € - 5.858.601

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune tramite Amaie S.p.A.): € - 2.372.373

Amaie S.p.A. – Attività esercitata per il Comune di Sanremo: a) distribuzione e vendita dell'energia elettrica per quanto di competenza del Comune; b) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso; c) esercizio, manutenzione ordinaria, rinnovo, trasformazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica.

Rivieracqua S.c.p.A. - Attività esercitata: Gestione in house del Servizio Idrico Integrato affidato alla Società dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese.

Le Società avevano quale oggetto sociale attività consentite all'art. 4 T.U. (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.).

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: Le Società producono beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, c. 1, T.U.). Amaie S.p.A. produce anche un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.) e beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.).

Nella scheda 03.02 si era riportato: E' necessaria l'aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), e cioè è necessaria un'integrazione tra le due società alla luce delle disposizioni regionali e, di conseguenza, dell'Autorità d'Ambito di Settore.

Nella scheda 05.05 di riepilogo, si era, pertanto, prevista, quale azione di razionalizzazione per le società in questione, "fusione/incorporazione".

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55/2017, si relaziona ad integrazione quanto segue.

Con deliberazione n. 68 del 22.12.2016, il Consiglio Comunale aveva stabilito di prendere atto della relazione degli uffici circa le modalità di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. e del futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A., impartendo direttiva ad Amaie S.p.A. di procedere all'adozione degli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.. Si era, inoltre, stabilito di impartire direttiva ad Amaie S.p.A. al fine di elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della gestione della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la cui deliberazione avrebbe dovuto seguire l'iter rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del nuovo T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le modalità definite dal succitato T.U. all'art. 17, e dando atto che nelle more si sarebbe proceduto alle modifiche statutarie tali da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione.

Si era, altresì, stabilito di rinviare la riorganizzazione delle società partecipate del Comune mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding pura a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale, una volta effettuate tutte le verifiche circa la sostenibilità economica dell'operazione nonché le altre verifiche di carattere normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società.

Amaie S.p.A. si era, pertanto, attivata in ordine a quanto deliberato dal Consiglio Comunale. Con la sopra citata deliberazione C.C. n. 68/2016, si era fissato quale termine per la conclusione dell'operazione in questione il 31.12.2017.

Di seguito, si è proceduto alle verifiche circa la sostenibilità economico/finanziaria di Rivieracqua S.c.p.A., in considerazione delle difficoltà manifestatesi nelle assemblee dei soci in ordine al riconoscimento ed ai conseguenti versamenti periodici da parte di alcuni comuni delle somme richieste ad integrazione dei proventi tariffari ai fini dell'integrale copertura dei costi del servizio.

Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle numerose problematiche finanziarie che hanno interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell'ultima parte del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse del Comune di Sanremo e quindi l'interesse di Amaie S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A., ne ha subordinato il perfezionamento all'esito:

- a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, necessario al fine di

garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione di Rivieraacqua S.c.p.A.;

b) della definizione delle modalità di copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote societarie per effetto del conferimento e quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria;

c) dell'istanza di fallimento pendente;

d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell'operazione onde evitare responsabilità connesse al conferimento del ramo idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che presenta la situazione finanziaria precaria come sopra descritta, con le conseguenze negative in termini economico-patrimoniale sul bilancio dell'Ente.

Nell'Assemblea dei soci del 11.4.2018 il Presidente del C.d.A. ha illustrato le seguenti linee programmatiche di progetto per il riequilibrio economico-finanziario della Società:

- a) pagamento integrale dei creditori e raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della Società;
- b) congelamento delle perdite maturate al 31.12.2017, tenendo indenni i Comuni dal ripianare le perdite e rinviando la copertura delle stesse all'operazione di conferimento di Secom S.p.A. e del ramo idrico di Amaie S.p.A.;
- c) convenzione con i Comuni al fine di dare copertura alle spese di struttura fino all'entrata in vigore della tariffa, in modo da assicurare l'equilibrio economico finanziario corrente;
- d) rinvio dell'ingresso di Amaie e Secom all'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale, mettendo in tal modo in salvaguardia la Società e garantendo anche le società conferenti;
- e) accesso a forme di finanza alternativa consentite dalla normativa in tali tipi di procedure di ristrutturazione aziendale, attingendo al credito di un istituto finanziatore o della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) a cui canalizzare i flussi finanziari garantiti dalla bollettazione per tutto il periodo di durata dell'affidamento, in modo da far fronte ai debiti nei confronti delle imprese.

Questo Comune, pertanto, in vista dell'Assemblea dei soci di Rivieraacqua S.c.p.A. ha impartito indirizzi ad Amaie S.p.A. come di seguito in breve riportati.

Si è premesso che il Comune di Sanremo ha ritenuto assolutamente necessario scongiurare ipotesi di fallimento della Società per:

- a) le pesanti ricadute economiche ed occupazionali sulle imprese del territorio creditrici della società;
- b) la volontà di preservare la gestione dell'acqua attraverso una società a partecipazione pubblica;

- c) il danno che un'ipotesi di questo tipo avrebbe avuto su Amaie e sul Comune di Sanremo stesso, anche ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016.

Questo Comune ha rilevato che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, sussisteva un divieto di ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento non fosse accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risultasse comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 citato, anche in deroga al comma 5 dell'art. 14 stesso.

Si è rilevato inoltre:

- a) di ritenere che le linee di indirizzo presentate dal C.d.A. di Rivieracqua fossero in linea con quanto prospettato nella deliberazione C.C. n. 88 del 20.12.2017 ed in particolare:

- l'omologazione da parte del Tribunale garantiva un percorso di risanamento volto al ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Società, ovviando al rischio di conferire il ramo idrico di Amaie in una società in grave situazione economico finanziaria, potendosi escludere in un'ipotesi di piano di risanamento, responsabilità in capo al Comune e ad Amaie;
- prevedevano, tra le loro condizioni, la copertura dei costi generali della Società da parte dei Comuni, al fine di non pregiudicare ulteriormente l'equilibrio economico della stessa a danno di Amaie che, a seguito del conferimento contestuale a quello di Secom, sarebbe diventata proprietaria del 89% circa della nuova società;
- l'istanza di fallimento presentata da AMAT era stata ritirata;
- il Piano di ristrutturazione prospettato, omologato dal Tribunale, risultava in linea con la normativa succitata e consentiva quindi al socio Comune di Sanremo per il tramite di Amaie di dar corso all'operazione di aumento di capitale per il conferimento del ramo idrico in condizioni di salvaguardia.

- b) che il piano di risanamento, quale risultante dalle linee di indirizzo proposte:

- avrebbe garantito Comune di Sanremo e Amaie, creditori di Rivieracqua, di rientrare integralmente del proprio credito;

- avrebbe evitato ad Amaie di procedere all'esborso finanziario necessario per la copertura della perdita e al Comune di Sanremo di subire eventuali riflessi negativi sul proprio bilancio per effetto del dettato dell'art. 21 del nuovo T.U. delle società pubbliche, al momento non esattamente determinabili.
- c) che l'unica condizione critica del piano prospettato riguardava il fatto che non era previsto il ripiano delle perdite da parte dei Comuni prima del conferimento bensì la copertura delle stesse sarebbe avvenuta nell'ambito dell'operazione di conferimento del ramo idrico di Amaie e Secom, operazione mediante la quale di fatto il Comune avrebbe visto ridotto il valore della partecipazione di Amaie in Rivieracqua non solo della propria quota di partecipazione alla perdita (40,5%) ma dell'intero importo delle perdite accollandosi in questo modo anche la perdita di competenza degli altri comuni soci.
- d) che, tuttavia, l'ipotesi alternativa di richiedere la copertura delle perdite da parte dei soci, vista l'entità delle stesse, avrebbe rischiato di incidere pesantemente sugli equilibri finanziari di diversi piccoli Comuni del territorio imperiese, oltre che su quelli di Amaie stessa, la quale sarebbe stata chiamata a ripianare il 40,5% della perdita, e anche di riflesso su quelli del Comune di Sanremo.

Tutto ciò premesso, il Comune di Sanremo ha impartito ad Amaie S.p.A. i seguenti indirizzi per l'Assemblea di Rivieracqua S.c.p.A. del 11.4.2018:

- 1) esprimere voto favorevole in ordine alla proposta relativa alle linee programmatiche di progetto di risanamento societario prospettato dal C.d.A. di Rivieracqua, dando mandato al C.d.A. stesso per la presentazione di un'istanza di concordato in bianco rappresentando, tuttavia, in Assemblea, la necessità che il piano di risanamento, una volta elaborato e prima della sua presentazione al Tribunale, dovesse essere sottoposto nella sua completezza all'Assemblea dei soci per l'adozione degli atti di competenza degli organi comunali;
- 2) chiedere al C.d.A. di Rivieracqua di integrare il progetto di risanamento con le seguenti due linee di indirizzo:
 - a) prevedere l'ingresso di Amaie e Secom non immediatamente dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale, ma dopo un congruo periodo di verifica da parte dello stesso;
 - b) prevedere nel piano di risanamento anche i costi delle operazioni finanziarie necessarie al completamento del percorso di integrazione delle società del territorio nel gestore unico mediante l'acquisto delle reti dei gestori cessati: Amat S.p.A., Aiga S.p.A. e 2iRete Gas S.p.A..

Nell'Assemblea dei soci del 11.4.2018 si è pertanto deliberato di prendere atto e approvare le linee di indirizzo proposte dalla Società, come integrate dagli indirizzi impartiti dal Comune di Sanremo ad Amaie S.p.A., dando mandato al C.d.A. di procedere in tal senso.

In data 5.7.2018, il Presidente del C.d.A. ha depositato presso il Tribunale di Imperia, sezione prefallimentare, istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 160 del R.D. n. 267/1942).

I bilanci degli esercizi 2016 e 2017 di Amaie S.p.A. si sono chiusi con un utile rispettivamente di € 1.043.656 e di € 254.581.

I bilanci degli esercizi 2016 e 2017 di Rivieracqua S.p.A. si sono chiusi rispettivamente con un utile di € 2.226 e con una perdita di € 6.090.280.

Alla luce di quanto sopra, si conferma, pertanto, la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., avendo tali società, quale oggetto, le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), alla luce delle disposizioni regionali e dell'Autorità d'Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato.

Il termine per la presentazione del Piano concordatario è fissato al 5.2.2019.

- CASINO' S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100,00%).

Capitale sociale: € 5.000.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 5.000.000

Patrimonio netto: € 6.348.902

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 6.348.902

Attività esercitata per il Comune di Sanremo: Gestione della Casa da Gioco di Sanremo, come da autorizzazione con R.D.L. 22.12.1927, n. 2448, convertito nella legge n. 3125 del 27.12.1928.

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La Società è autorizzata alla gestione della Casa da Gioco di Sanremo, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, c. 12-sexies, T.U.).

Nella scheda 04, in deroga all'art. 4 del T.U., come previsto dall'art. 26, c. 12-sexies del T.U., si era ritenuto di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di razionalizzazione.

Dal 18.2.2016 il Comune di Sanremo è unico proprietario della Società, avendo acquisito le azioni già detenute dall'Amministrazione Provinciale di Imperia. Nell'eventualità di una distribuzione del dividendo da parte della Società, il Comune, quale socio unico, è l'unico ente a beneficiare di tale distribuzione.

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona ad integrazione quanto segue.

La Società dall'esercizio 2013 consegue un utile d'esercizio consistente. L'esercizio 2016 ha chiuso con un utile di € 860.366, l'esercizio 2017 di € 485.298.

Con nota agli atti con prot. n. 94191 del 27.12.2017, Casinò S.p.A. ha trasmesso al Comune di Sanremo il Piano d'Impresa per il triennio 2018-2020. Tale Piano è stato approvato dal Comune di Sanremo con deliberazione C.C. n. 45 del 29.5.2018.

Si ritiene di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di razionalizzazione, come previsto dall'art. 26, c. 12-sexies del T.U..

- SANREMO PROMOTION S.R.L. in liquidazione (Partecipazione diretta detenuta: 89,00%).

Capitale sociale: € 50.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 44.500

Patrimonio netto: € 14.979

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 13.331,31

Attività esercitata per il Comune di Sanremo prima della liquidazione: Promozione turistica della città di Sanremo e dei comuni limitrofi.

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio precedente (art. 20, c. 2, lett. d e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, "società in liquidazione".

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona ad integrazione quanto segue.

La Società era stata messa in liquidazione nell'Assemblea straordinaria dei soci del 25.3.2015, non ritenendosi strettamente necessaria per il perseguimento

delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo, previa deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. Il Comune dal 2015 non ha più versato alla Società il contributo di funzionamento, con un risparmio annuo pari a € 200.000.

Con deliberazione G.C. n. 234 del 16.11.2016, si era preso atto dello stato della liquidazione come da documentazione trasmessa dal liquidatore e, avendo ravvisato l'interesse pubblico, era stata messa a disposizione dello stesso la somma inizialmente stanziata in bilancio per la copertura delle perdite della società, al fine di fornire una provvista sufficiente per concludere un accordo con i creditori e chiudere le posizioni debitorie ancora aperte.

Nell'Assemblea dei soci del 18.4.2017 era stato approvato il bilancio dell'esercizio 2016 che ha chiuso con un utile di € 15.985.

Con nota agli atti con prot. n. 83280 del 15.11.2017, il Liquidatore aveva relazionato sulle principali operazioni svolte nel corso dell'anno e sui fondi necessari per far fronte alla chiusura della liquidazione, evidenziando che per l'unica causa passiva in essere la decisione era stata rinviata all'udienza del 26.9.2018.

Questo Comune aveva, inoltre, provveduto ad accantonare sul bilancio 2017 e 2018 un fondo a copertura del compenso del liquidatore e di altre eventuali spese sostenute dallo stesso negli anni in questione da liquidarsi previa rendicontazione, nei limiti della quota di competenza dell'Ente.

Nell'Assemblea dei soci del 27.4.2018 è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2017 che ha chiuso con una perdita di € 14.683.

Nel 2018, con determinazione n. 3123, sono state erogate alla Società a titolo di spese di liquidazione € 2.400, come da relazione del liquidatore trasmessa con nota in data 8 e 11 ottobre 2018.

L'unica causa passiva in essere, come da relazione del liquidatore sopra citata, è stata ulteriormente rinviata per decisione all'udienza del 22.1.2019.

Si conferma, pertanto, quale azione di razionalizzazione, di concludere entro il 2019 la procedura di liquidazione.

- AREA 24 S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 43,00%).

Capitale sociale: € 500.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 215.000

Patrimonio netto: € - 3.390.090

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune):

€ - 1.457.738,70

Attività esercitata per il Comune di Sanremo: Gestione della pista ciclopedonale.

La Società aveva quale oggetto sociale attività consentite all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U..

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.).

Nella scheda 03.02 si era riportato: La Società nel 2015 aveva un numero di amministratori superiore al numero medio dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.).

Nella scheda 04 si era ritenuto di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società svolgeva un'attività consentita dall'art. 4, c. 2, lett. a, T.U..

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona ad integrazione quanto segue.

Nella sopra citata Relazione tecnica si era evidenziata la necessità di un ridimensionamento dell'organo amministrativo, al fine del rispetto del parametro di legge, da sottoporre all'attenzione degli altri soci nella prima assemblea utile, tenendo in debita considerazione quanto previsto all'art. 11, c. 3, T.U..

Pertanto, nell'Assemblea ordinaria del 21.12.2017, è stato nominato il nuovo organo amministrativo ridotto da n. 5 a n. 3 membri, provvedendo a ridurne, altresì, il compenso.

Considerata la situazione economico-finanziaria della Società, si rammenta che il 22.6.2017 era stato depositato il piano concordatario previsto dalla procedura di concordato preventivo in continuità attivata ai sensi dell'art. 161 Legge Fallimentare.

La procedura concordataria si fondava su n. 3 condizioni essenziali:

- 1) Accordo con i Comuni attraversati dalla pista ciclopedonale per la riduzione dei costi di gestione della pista stessa con accollo dei relativi oneri da parte delle Amministrazioni Comunali per un periodo pluriennale.
- 2) Accordo con Banca Carige volto a rimodulare e ridefinire la posizione debitoria della società.
- 3) Accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Caraglio volto a rimodulare e ridefinire la posizione debitoria della società.

Nell'Assemblea straordinaria del 1.6.2018, si è dato atto che tali condizioni non hanno trovato attuazione completa e, pertanto, i soci hanno deliberato di incaricare il C.d.A. di presentare istanza di rinuncia al piano concordatario in itinere.

Nella successiva Assemblea straordinaria del 29.6.2018, a seguito dell'approvazione del bilancio 2017 chiuso in perdita di € 4.825.000 nell'Assemblea ordinaria in pari data, è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, procedendo alla nomina di n. 2 liquidatori nonché all'approvazione dei criteri per la liquidazione.

Nell'ambito dell'assemblea ordinaria del 29.6.2018, i soci hanno, inoltre, concordato di dare mandato al soggetto o ai soggetti che sarebbero stati nominati quali liquidatori di proseguire nell'azione di responsabilità inerente la vicenda Millennium, nonché di procedere senza indugio a verificare ed accertare eventuali ulteriori responsabilità in capo agli amministratori che si sono succeduti al governo societario, sottoponendo all'assemblea dei soci la relativa azione di responsabilità.

In considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie di Area 24 S.p.A. a provvedere con proprie risorse alla gestione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, dopo il protocollo di intesa stipulato tra i comuni per la gestione suddetta dal 1.7.2017 al 31.12.2017 e come previsto dalla procedura concordataria, è stato raggiunto analogo accordo tra i comuni per l'esercizio 2018, previa deliberazione G.C. n. 24 del 1.2.2018, rinviando a successivi atti l'approvazione di un accordo definitivo che garantisca il mantenimento della pista ciclopedonale fino al 31.12.2026.

Tale soluzione è stata, infatti, predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e manutenzione, stabilendo le modalità di ripartizione delle spese tra i comuni stessi e individuando un comune capofila per quanto concerne la spesa della fornitura dell'energia elettrica.

Nella relazione dei Liquidatori in data 17.10.2018, si è evidenziato che è necessario accedere ad una procedura concorsuale che conduca la Società ad una riduzione complessiva dell'indebitamento e al pagamento dei debiti sociali attraverso la dismissione di attività "non core". A tal fine i Liquidatori hanno avviato iniziative con gli istituti di credito e i fornitori volte alla verifica delle posizioni creditorie e alla riduzione del carico complessivo delle passività.

I Liquidatori hanno in corso strategie miranti alla riduzione degli oneri finanziari e, con il coinvolgimento dei comuni attraversati dalla pista, delle spese di manutenzione (come già sopra evidenziato). Inoltre, hanno fatto presente nella relazione che stanno curando la riscossione dei crediti della Società e che hanno avviato un'attività di riordino dell'utilizzo sia degli accessi carrai privati alla pista, sia delle aree adibite a dehors degli esercizi commerciali adiacenti alla pista.

Si conferma, pertanto, allo stato, la prosecuzione della liquidazione. I Liquidatori stanno, comunque, attualmente valutando quale sia il percorso più

idoneo per consentire nel prosieguo il presidio strategico della pista: o attraverso il ritorno "in bonis" dell'attuale Società o attraverso la cessione del compendio ad un nuovo soggetto che sia in grado di realizzare la "mission" della Società.

- SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 19,40%).

Capitale sociale: € 103.280

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 20.036,32

Patrimonio netto: € 137.399

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 26.655,41

Altri maggiori soci: Provincia di Imperia (50,00%), Comune di Imperia (10,50%), Comune di Ventimiglia (6,50%), Comune di Taggia (3,55%)

Attività esercitata: istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia in stretto rapporto con l'Università di Genova. Il Polo Universitario di Imperia è attivo dall'anno accademico 1992/1993. La Società è subentrata dal 1995 alla gestione diretta esercitata sino ad allora dall'Amministrazione Provinciale di Imperia.

La Società aveva quale oggetto sociale attività consentite all'art. 4, comma 2, lett. a), T.U..

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.).

Nella scheda 04 si era ritenuto di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società svolgeva un'attività consentita dall'art. 4, c. 2, lett. a, T.U..

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale posseduta. Tale contributo è diminuito nel tempo grazie all'azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l'Università degli studi di Genova, avviata dall'organo amministrativo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 42001 in pari data, ha rilevato che il mantenimento

della partecipazione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016, in ordine al fatturato, rendendo così necessaria l'adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione.

Al fine di mantenere la presenza sul territorio del ponente ligure del polo universitario, si sta valutando, unitamente agli altri soci, l'individuazione di una nuova forma giuridica di gestione dei corsi universitari.

Nell'Assemblea ordinaria del 26.7.2018, i soci hanno fatto osservare che, in ordine alle iniziative di sostegno al polo universitario, il ruolo di coordinamento spetti all'Amministrazione Provinciale di Imperia, deliberando, tra l'altro, all'unanimità di conferire mandato all'organo amministrativo per approfondire lo studio circa l'eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall'attuale.

Al riguardo, l'Amministratore Unico, nella propria relazione del 29.11.2018, prot. n. 98381, ha infatti prospettato la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, disciplinata all'art. 2500-septies C.C..

L'A.U., nella relazione, evidenzia che l'adesione di un ente locale ad una fondazione di partecipazione che svolga attività di interesse generale risulta ammissibile dal punto di vista normativo, vale a dire sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica (deliberazioni Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 151/2013, Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 57/2017 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 70/2017).

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 345/2014 non sono infatti "ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni, sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici. Ciò vale anche per le fondazioni di partecipazione – che rispondono all'esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione tout court, caratterizzato dalla commistione dell'elemento patrimoniale con quello "associativo", in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell'organismo".

Per S.P.U. S.p.A. si valuteranno, pertanto, con il socio di maggioranza e gli altri soci, per i motivi sopra indicati, quale misura di razionalizzazione, le condizioni per la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione con conseguente messa in liquidazione.

Qualora tale ipotesi non sarà perseguibile, questo Ente provvederà alla cessione della partecipazione societaria dal momento che, come comunicato dal MEF con nota n. 45410 del 4.6.2018, la Società non pare avere i requisiti di legge per il mantenimento.

- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 15,44%):

Capitale sociale: € 2.068.027

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 319.303

Patrimonio netto: € 2.510.216

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 387.577,35

Altri maggiori soci: Amministrazione Provinciale di Imperia (84,44%)

Attività esercitata: Gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio provinciale a seguito di contratto di servizio stipulato tra la Società e l'Amministrazione Provinciale di Imperia.

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La Società produce un servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, c. 9-bis, T.U.).

Nella scheda 04 si era ritenuto di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di razionalizzazione, in quanto la Società svolgeva un'attività consentita dall'art. 4, c. 9-bis, T.U..

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

Riviera Trasporti S.p.A., affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per il bacino della Provincia di Imperia, è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Imperia che ne detiene il 84,44% del Capitale sociale.

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato negli ultimi anni misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all'aumento dei ricavi, quest'ultimo obiettivo perseguito anche mediante la lotta all'evasione. La Società ha risentito, infatti, della diminuzione delle risorse provenienti dalla Regione Liguria, con gravi conseguenze per l'equilibrio economico-finanziario.

E' stato, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario, sulla previsione di una ulteriore proroga tecnica dell'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 19.12.2017, ex art. 4, comma 4, del Reg. CE n. 1370/2007 fino al 31.3.2022.

Sul Piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F., il Collegio sindacale effettua dei monitoraggi trimestrali con i quali verifica l'attuazione delle misure contemplate nel Piano, evidenziando gli eventuali scostamenti e relazionando ai soci.

Per quanto sopra, l'Amministrazione Provinciale ritiene di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino all'affidamento del servizio con gara pubblica che dovrà essere bandita alla scadenza della proroga.

Riviera Trasporti S.p.A. non ha, tuttavia, conseguito l'obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal piano attestato adottato ai sensi dell'art. 67 L.F. e dal piano d'impresa 2016/2018, con ulteriore peggioramento della situazione di crisi e dell'esposizione debitoria. La Società ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita di € 1.420.525.

Tale situazione richiede che vengano adottati senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, D.Lgs. n. 175/2016). In caso di mancato intervento nel senso indicato, la condizione di crisi in cui versa la Società condurrà all'avvio di una procedura concorsuale di tipo concordatario.

Nell'Assemblea ordinaria del 18.8.2017, l'Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza (84,44%), aveva invitato l'Organo amministrativo "ad individuare le azioni da assumere per preservare il patrimonio della Società dalle aggressioni dei creditori valutando le soluzioni economicamente più idonee a superare lo stato di crisi dell'azienda" nonché "ad adottare, in continuità, le misure ancora assumibili per garantire l'autosufficienza della società".

Considerato lo stato di crisi, nelle more dell'approvazione del bilancio 2017, Riviera Trasporti S.p.A. ha incaricato Advisors esterni dell'aggiornamento del Piano di risanamento approvato nel 2016 le cui linee guida generali sono state illustrate ai soci nell'Assemblea del 20.7.2018, nella quale è stato approvato il bilancio 2017 che ha chiuso in perdita di € 1.420.525.

Tale perdita è stata sostanzialmente determinata dagli oneri riconducibili ad una sentenza di condanna al pagamento di retribuzioni pregresse relative alla contrattazione di secondo livello, a seguito delle pronunce intervenute prima con sentenza n. 67/2017 e poi con sentenza n. 94/2018, oltre al costo derivante da accordi transattivi raggiunti con parte dei dipendenti e agli oneri straordinari derivanti dalla condanna al pagamento del risarcimento in favore degli eredi di un ex dipendente.

Le linee guida sopra citate sono principalmente incentrate su due importanti operazioni di valorizzazione degli assets immobiliari della Società, siti nei territori dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia e subordinate all'approvazione di una variante della vigente strumentazione urbanistica dei due comuni. Tali operazioni

consentirebbero, tra i diversi benefici, una significativa riduzione dell'indebitamento bancario con conseguente abbattimento dei costi per interessi passivi bancari e con uno stabile miglioramento dei risultati economici.

Per quanto riguarda l'area sita nel Comune di Ventimiglia in corso Francia n. 15, la pratica è giunta a conclusione e il perfezionamento della vendita mediante procedura ad evidenza pubblica è previsto per il mese di marzo 2019. L'importo a base d'asta è stimato in presunti € 3.038.000.

Per quanto concerne la variante richiesta al Comune di Sanremo con istanza in data 16.2.2018, questo Ente, con deliberazione G.C. n. 205 del 7.9.2018, ha stabilito gli indirizzi cui Riviera Trasporti S.p.A. dovrà attenersi, preliminari alle valutazioni di comparazione dell'interesse pubblico, che dovranno essere sottoposte al Consiglio Comunale per l'attivazione delle procedure previste dall'art. 29 della L.R. n. 37/2011, con assenso al programma di valorizzazione ed impulso all'indizione della Conferenza dei Servizi. L'istanza è stata quindi successivamente integrata, a seguito degli indirizzi soprarichiamati, ed è attualmente in corso di istruttoria.

La società, all'esito della procedura di che trattasi e di quella inerente gli immobili siti nel Comune di Ventimiglia, procederà alla presentazione del nuovo Piano di Risanamento attestato.

Tra i possibili interventi di salvataggio prospettati dagli advisors, figura anche la dismissione della partecipazione della Società in Riviera Trasporti Piemonte S.r.l..

Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, in attesa dell'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio e delle procedure sopra evidenziate interessanti i Comuni di Ventimiglia e Sanremo che porteranno alla predisposizione di un nuovo Piano di Risanamento, viste le determinazioni del socio di maggioranza, si ritiene di mantenere la partecipazione azionaria nella Società, rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa all'esito dell'affidamento del servizio TPL con gara pubblica e all'esito della presentazione del Piano di Risanamento.

- SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Partecipazione diretta detenuta: 10,00%).

Capitale sociale: € 100.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 10.000

Patrimonio netto: € 10.906

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 1.090,60

Attività esercitata: la Società è stata costituita nel 2001 quale soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione dei Patti Territoriali ed Agricolo della provincia di Imperia. E' stata messa in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 19.4.2010. A fronte delle carenze e delle irregolarità riscontrate dal Liquidatore in sede di verifica dei progetti realizzati dai soggetti attuatori dei patti territoriali e dei conseguenti ritardi sui tempi di chiusura della fase liquidatoria della società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 4.2.2013 è stata approvata la prosecuzione delle attività sociali, al fine di terminare quanto previsto nel disciplinare stipulato con il competente Ministero dello Sviluppo Economico.

La Società era stata, pertanto, inserita nella Revisione straordinaria tra quelle da liquidare ma risultava, comunque, già in liquidazione.

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un numero di amministratori (n. 1 liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (nessuno) (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, "società in liquidazione".

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era previsto di proseguire nella liquidazione da concludersi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la verifica da effettuarsi da parte del liquidatore pena la retrocessione dei finanziamenti concessi. Nella Revisione straordinaria 2017 si era confermato di proseguire nella procedura di liquidazione.

Nell'Assemblea ordinaria del 8.11.2017, i soci avevano conferito mandato al liquidatore di proseguire l'attuale attività e di completare l'istruttoria delle pratiche in corso, al fine di concludere la liquidazione entro il 31.12.2018.

Nell'Assemblea ordinaria del 25.5.2018, il Liquidatore ha relazionato ai soci sullo stato delle pratiche dei Patti territoriali e, principalmente, sulla problematica attinente la realizzazione del macello comprensoriale della Valle Arroscia. La realizzazione dell'opera era stata avviata nelle more dell'ottenimento, da parte del MISE, del relativo finanziamento. In data 12.4.2011 era stato redatto il primo stato di avanzamento dei lavori, non pagato; la ditta appaltatrice era fallita. A seguito della soppressione delle Comunità Montane, erano stati individuati quali soggetti attuatori del progetto i Comuni della valle Arroscia, con capofila il Comune di

Borghetto d'Arroscia. Successivamente sono stati depositati presso il Ministero competente gli atti necessari al perfezionamento della pratica ma a tutt'oggi non sono stati adottati provvedimenti autorizzativi. Gli incontri promossi dall'Amministrazione Provinciale presso i comuni interessati e la Regione Liguria al fine di verificare le condizioni economico/finanziarie per la realizzazione dell'opera hanno avuto esito negativo.

Nell'Assemblea ordinaria del 4.12.2018, è stato incaricato un legale al fine di provvedere alla conclusione delle poche pratiche ancora aperte.

Per il giorno 19.12.2018 è stata convocata un'ulteriore Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno aggiornamenti sullo stato della liquidazione.

Si ritiene quindi che non sussistano le condizioni per la revoca dello stato di liquidazione della Società, concordemente a quanto contenuto negli atti allegati alla proposta deliberativa dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, citata a pagina 4 della presente relazione.

- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 0,875%).

Capitale sociale: € 600.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 5.250

Patrimonio netto: € 4.499.247

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 39.368,41

Attività esercitata: la società è stata costituita nel 1967 per la realizzazione della tratta autostradale Albenga – Garessio – Ceva e per il miglioramento della viabilità esistente tra il basso Piemonte e la Liguria. Il tratto autostradale in questione sinora non è stato realizzato. L'utile d'esercizio della società è costituito praticamente dai dividendi incassati dalle partecipazioni societarie detenute, delle quali la più importante è quella in Autostrada dei Fiori S.p.A..

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, "società da cedere/alienare".

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

Anche nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto non si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. L'attività svolta non era strettamente necessaria al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. La Società aveva un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza, non risultava né strategica, né funzionale, all'attività istituzionale del Comune.

Nelle more della predisposizione da parte di questo Comune della procedura di vendita della partecipazione societaria detenuta in Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. pari ad un valore nominale di € 5.250, in esecuzione della Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 55/2017, con nota prot. n. 20970 del 19.3.2018 è pervenuta dalla Società un'offerta vincolante di acquisto di azioni proprie ex art. 2357 C.C..

Il Comune di Sanremo, con deliberazione C.C. n. 40 del 14.5.2018, ha deliberato di procedere alla vendita delle azioni, ai termini e alle condizioni della nota suddetta, di seguito elencati: a) il prezzo della compravendita è fissato in € 13,00 per azione e, quindi, in complessivi € 68.250,00 per la totalità delle azioni; b) Il prezzo sarà corrisposto dalla Società al socio alla data di esecuzione in euro, mediante assegni circolari; c) la Società si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 C.C., a mantenere ferma l'offerta per 90 giorni e, pertanto, fino al 17 giugno 2018, restando inteso che l'offerta perderà qualsiasi efficacia qualora non venga accettata per iscritto dal socio entro tale data; d) subordinatamente all'accettazione dell'offerta da parte del socio e successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, la Società offrirà le azioni in prelazione ai sensi di Statuto ai soci della Società che non avranno aderito all'offerta di acquisto, concedendo ai medesimi un termine di 30 giorni per l'esercizio di tale diritto; e) l'esecuzione della compravendita è subordinata al mancato esercizio, entro il suddetto termine, del diritto di prelazione da parte dei soci che non avranno aderito all'offerta di acquisto; f) il socio trasferirà alla Società la piena ed esclusiva proprietà delle azioni mediante girata autenticata dei relativi certificati azionari; la Società farà sì che un proprio amministratore annoti nel libro soci l'avvenuto trasferimento della proprietà delle azioni; g) le spese, tasse e imposte dovute in relazione alla compravendita, ivi inclusi gli onorari e le spese notarili, sono a carico della Società; h) il socio Comune dovrà riprodurre il testo dell'offerta, inviato dalla Società con nota agli atti con prot. n. 20970 del 19.3.2018, su carta intestata, siglandola in ogni sua pagina e sottoscrivendola in calce in segno di integrale accettazione dei relativi termini e condizioni, e trasmetterla a mezzo PEC all'indirizzo autos.al-ga-ce@pecimprese.it.

Il 7.11.2018 è stato stipulato l'atto di vendita presso il notaio Grosso di Cuneo, mediante apposizione di firma di girata sul titolo della Società, ed è stato consegnato al Comune di Sanremo assegno circolare di € 68.250.

- INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE (I.R.E.) S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 0,32%).

Capitale sociale: € 372.972

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 1.194

Patrimonio netto: € 1.023.103

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 3.273,93

Attività esercitata: In origine il Comune di Sanremo era socio di ARRED S.p.A., società pubblica costituita dalla Regione Liguria nel 1989 con la finalità di supportare le iniziative e gli interventi degli enti pubblici e degli operatori privati nel settore del recupero edilizio. La Società operava sul territorio regionale in coordinamento con le A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) e con particolare riferimento al centro storico di Genova. In seguito, con L.R. n. 6/2011 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, la Regione Liguria aveva disposto la fusione delle società Infrastrutture Liguria S.r.l., ARRED S.p.A. e Agenzia regionale per l'Energia della Liguria in una nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica. La fusione era operativa dal 6.6.2014. Al Comune di Sanremo, detentore dello 0,67% di ARRED S.p.A., a seguito della fusione erano state attribuite azioni pari allo 0,32% del Capitale sociale di I.R.E. S.p.A..

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.).

Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, “società da cedere/alienare”.

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto non si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. L'attività svolta non era strettamente necessaria al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. Trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza, non risultava né strategica, né funzionale, all'attività istituzionale del Comune.

Come previsto nel Piano, risultando antieconomico l'espletamento di una gara, in data 22.9.2015 si era provveduto alla pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto delle azioni della Società. Non

avendo ricevuto nessuna adesione in merito entro la data prevista del 5.10.2015, si era provveduto in data 26.11.2015 alla pubblicazione di un nuovo avviso non ricevendo nemmeno in questo caso manifestazioni di interesse all'acquisto entro la data prevista del 14.12.2015.

In seguito, con la deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come indicato nella Relazione Tecnica e nei documenti allegati, si è previsto di voler procedere alla cessione/ alienazione delle azioni detenute in I.R.E. S.p.A., considerato che tale partecipazione societaria, come previsto all'art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

Si è, pertanto, stabilito, con deliberazione G.C. n. 183 del 6.8.2018, di procedere alla vendita delle azioni di I.R.E. S.p.A., previa pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto. L'avviso è stato pubblicato il 7.8.2018 e con verbale in data 10.9.2018 si è preso atto che non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse per l'acquisto delle azioni.

Con deliberazione G.C. n. 239 del 24.10.2018, ai sensi del 4° comma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, non avendo alienato questo Comune la partecipazione azionaria detenuta in I.R.E. S.p.A. entro un anno dalla conclusione della ricognizione effettuata con la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 e cioè entro il 25.9.2018, ai sensi del 5° comma dell'art. 24 citato, non potendo esercitare i diritti sociali nei confronti della Società, si è stabilito di esercitare il diritto di recesso dalla Società stessa chiedendo la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, 2° comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater C.C., formulando espressa richiesta in tal senso alla Società e chiedendo all'organo amministrativo della Società stessa la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione azionaria spettante a questo Comune nonché la conseguente liquidazione in denaro (nota del Sindaco in data 29.10.2018, sollecitata in data 5.12.2018).

3) **Piano di Razionalizzazione: Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate indirettamente dal Comune di Sanremo al 31.12.2017 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2, e art. 26, comma 11).** I dati di bilancio relativi alle società, di seguito riportati, si riferiscono a quelli dell'esercizio 2017, approvati nel corso del 2018.

Alla data del **31.12.2017**, il Comune di Sanremo risulta proprietario **indirettamente** delle seguenti partecipazioni societarie (in parentesi la percentuale di partecipazione):

- Amaie Energia e Servizi S.r.l., posseduta da Amaie S.p.A. sino al 29.6.2017 al 100,00%, dal 30.6.2017 al 99,40%

- Rivieracqua S.c.p.A., posseduta da Amaie S.p.A. al 40,50%

- Servizi idrici e ambientali S.r.l., posseduta da Amaie S.p.A. al 26,06% (tenuto conto della quota di partecipazione del 2,1875% detenuta da Riviera Trasporti S.p.A., società non controllata dal Comune della quale il Comune detiene il 15,44%, si ha una partecipazione indiretta complessiva del 26,3978%).

- Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l. posseduta da Casino S.p.A. al 22,00% (tenuto conto della quota di partecipazione del 5% detenuta da S.P.U. S.p.A., società non controllata dal Comune della quale il Comune detiene il 19,40%, si ha una partecipazione indiretta complessiva del 22,97%).

Inoltre, il Comune di Sanremo detiene le seguenti partecipazioni indirette per il tramite di società di cui non detiene il controllo quali:

- Autostrada dei Fiori S.p.A., SITAF S.p.A., Autostrada TO-MI S.p.A. delle quali l'Autostrada Albenga Garessio Ceva, società in cui i soci pubblici detengono la minoranza delle azioni, detiene rispettivamente: 1,86%, 0,0689% e 0,067%.

- Park 24 S.r.l. in liquidazione di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione detiene il 100%.

- Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A., SMC S.c.a.r.l., Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui Riviera Trasporti S.p.A. detiene rispettivamente: 0,005%, 6,50%, 100%, 100%.

- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da AMAIE S.p.A. sino al 29.6.2017 al 100,00%, dal 30.6.2017 al 99,40%. Esercizio del controllo analogo congiunto mediante Convenzione tra i Comuni ex art. 30 T.U.EE.LL.. Il Comune di Sanremo ha affidato in house alla Società il Servizio di Igiene Urbana sino al 31.12.2020).

Capitale sociale: € 2.002.000

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Amaie S.p.A. nell'anno 2016: € 1.990.000

Patrimonio netto: € 3.070.042

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune tramite Amaie S.p.A.): € 3.051.621,75

Attività esercitata: La Società gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle Armea. Con deliberazione C.C. n. 62 del 29.9.2015, modificata con deliberazione C.C. n. 78 del 9.12.2015, il Comune di Sanremo, al fine di affidare ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana con la modalità dell'in house providing, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, redatta dal Settore LL.PP.. Il Servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 2578 del 21.12.2015 e la Società ha iniziato il servizio il 1.2.2016. La Società gestisce, inoltre, una centralina idroelettrica in frazione Vignai del Comune di Baiardo. Nell'oggetto sociale è, inoltre, prevista la possibilità di affidare alla Società la gestione dei servizi di parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in strutture dedicate.

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, c. 1, T.U.), servizi di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.), beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.).

Nella scheda 04 della Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza razionalizzazioni.

Già nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di mantenere la partecipazione nella Società in quanto venivano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.

Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, è stato deliberato l'aumento di capitale per consentire l'ingresso nella compagine societaria dei comuni interessati ad affidare *in house* la gestione del servizio di igiene urbana. Dal 30.6.2017 i Comuni di Riva Ligure e di S. Stefano al Mare detengono attualmente, rispettivamente, lo 0,10% e lo 0,499% del Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l..

Il bilancio dell'esercizio 2016 ha chiuso con un utile di € 755.814, quello del 2017 di € 457.534.

Ai sensi della vigente normativa, si ritiene di mantenere la partecipazione in questione, senza razionalizzazioni.

- RIVIERACQUA S.C.P.A. (vedasi quanto sopra relazionato al punto 2, insieme ad Amaie S.p.A.).

- SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da AMAIE S.p.A.: 26,06%; da Riviera Trasporti S.p.A.: 2,1875%).

Capitale sociale: € 47.115

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Amaie S.p.A.: € 12.278

Patrimonio netto: € 197.894

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune per il tramite di Amaie S.p.A.): € 51.571,18

Attività esercitata: La Società gestisce un acquedotto nel territorio del Comune di Finale Ligure (SV).

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, società da cedere/alienare.

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto che Amaie S.p.A. non potesse mantenere tale partecipazione ai sensi della vigente normativa, pur avendo la Società chiuso in utile i bilanci degli esercizi dal 2010 al 2014. In esecuzione delle previsioni del Piano si era, pertanto, sollecitato Amaie S.p.A. alla dismissione della quota di partecipazione.

Amaie S.p.A., con nota agli atti con prot. n. 7362 del 3.2.2016, aveva fatto presente al Comune di Sanremo di aver provveduto nel corso del 2015 alla pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto della quota in questione, non ottenendo riscontro positivo. Amaie S.p.A. aveva, pertanto, avviato contatti con il socio di maggioranza della Società al fine di verificare l'interesse di quest'ultimo a rilevare la quota.

Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come indicato nella Relazione Tecnica e nei documenti allegati, si è previsto che Amaie S.p.A. dovesse procedere alla cessione/alienazione delle quote detenute in SE.I.DA. S.r.l., considerato che tale partecipazione societaria, come previsto all'art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

Amaie S.p.A., nel Consiglio di Amministrazione del 5.9.2018, tenuto conto della precedente procedura già esperita, ha stabilito di esercitare nei confronti della

Società il diritto di recesso, comunicato da Amaie S.p.A. alla Società stessa il 24.10.2018.

Si conferma, ai sensi della vigente normativa, la procedura sopra descritta.

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta di SE.I.DA. S.r.l. detenuta per il tramite di Riviera Trasporti S.p.A. (2,1875%), come si evince dalla relazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia che detiene la partecipazione di controllo di Riviera Trasporti S.p.A. (già citata a pagina 4 della presente relazione), la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione di tale partecipazione è stata avviata il 3.10.2018 e, in caso di mancata cessione, la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro ai sensi dell'art. 24, comma 5, T.U. società pubbliche, secondo i criteri stabiliti all'art. 2437-ter, 2° comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater C.C..

- CENTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G.PASTORE S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da Casino S.p.A.: 22,00%; da S.P.U. S.p.A.: 5%).

Capitale sociale: € 144.947

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Casino S.p.A.: € 31.888

Patrimonio netto: € 124.257

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune per il tramite di Casino S.p.A.): € 27.336,54

Attività esercitata: La Società gestisce un centro di formazione professionale.

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era riportato: "La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.)".

Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, "società da cedere/alienare".

Facendo seguito alla Relazione tecnica approvata con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, si relaziona quanto segue.

Casinò S.p.A., in ordine alla dismissione della quota di partecipazione nella Società come previsto nel Piano di razionalizzazione 2015, con nota agli atti in data 22.2.2016 aveva fatto presente al Comune di Sanremo di aver ricevuto comunicazione negativa da parte del Centro Pastore S.r.l. relativamente all'offerta

in prelazione delle quote del valore di € 31.888,00 agli altri soci della Società, in ottemperanza alla procedura prevista dallo Statuto sociale.

In seguito, con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come indicato nella Relazione Tecnica e nei documenti allegati, si è previsto che Casinò S.p.A. procedesse alla cessione/alienazione delle quote detenute nel Centro Pastore S.r.l., considerato che tale partecipazione societaria, come previsto all'art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, non rientrava in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

Casino S.p.A., con nota in data 5.10.2017, ha confermato al Centro Pastore S.r.l. l'intenzione di cedere la propria quota di partecipazione, anche a soggetti non presenti nella compagine sociale in difetto di esercizio del diritto di prelazione da parte dei titolari del diritto medesimo.

In data 13.1.2018 la Società Farelogico S.a.s ha fornito manifestazione di interesse all'acquisto della partecipazione sociale.

Il 13.4.2018 è stato stipulato l'atto di vendita presso il notaio Donetti di Sanremo ed è stato consegnato a Casino S.p.A. un assegno circolare di € 26.631,88.

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta di Centro Pastore S.r.l. detenuta per il tramite di S.P.U. S.p.A. (5%), come si evince dalla relazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia che detiene il 50% della partecipazione di S.P.U. S.p.A. (già citata a pagina 4 della presente relazione), la procedura di alienazione di tale partecipazione espletata dalla controllante S.P.U. S.p.A. ha avuto esito negativo e che la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro ai sensi dell'art. 24, comma 5, T.U. società pubbliche, secondo i criteri stabiliti all'art. 2437-ter, 2° comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater C.C..

Per quanto riguarda le altre partecipazioni indirette detenute dal Comune di Sanremo per il tramite di società di cui non detiene il controllo, si relaziona quanto segue.

- Autostrada dei Fiori S.p.A., SITAF S.p.A., Autostrada TO-MI S.p.A., delle quali l'Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. detiene rispettivamente: 1,86%, 0,0689% e 0,067%.

Come sopra riportato nella parte relativa alla partecipazione diretta in Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., il Comune di Sanremo, in data 7.11.2018, ha stipulato presso il notaio Grosso di Cuneo l'atto di vendita dell'intera partecipazione detenuta in Autostrada Albenga Garessio Ceva

S.p.A., società in cui i soci pubblici detengono la minoranza delle azioni, controllante delle società Autostrada dei Fiori S.p.A., SITAF S.p.A., Autostrada TO-MI S.p.A..

- Park 24 S.r.l. in liquidazione dal 16.10.2017, di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione detiene il 100%.

Capitale sociale: € 10.000

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Area 24 S.p.A. in liquidazione: € 4.300

Patrimonio netto: € - 441.558

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune per il tramite di Area 24 S.p.A.): € - 189.869,94

Attività esercitata: Società di progetto costituita da Area 24 S.p.A. avente sinteticamente quale oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la demolizione e la ristrutturazione di beni immobili, l'esecuzione di opere edili, avente in seguito quale scopo il completamento del parcheggio interrato, dei locali commerciali e della nuova piazza, previa acquisizione delle aree, nel Comune di Taggia.

Nei primi mesi del 2016, l'A.D. di Area 24 S.p.A. aveva comunicato al Comune di Sanremo che il C.d.A. della Società, nel mese di gennaio del 2016, aveva deliberato la fusione per incorporazione di Park 24 S.r.l., previa effettuazione delle necessarie verifiche contabili relative al progetto di fusione.

In data 16.10.2017 si è riunita l'Assemblea Straordinaria di Park 24 S.r.l. nella quale è stato deliberato l'anticipato scioglimento della società e la sua messa in liquidazione e la conseguente nomina del liquidatore.

Il liquidatore di Park 24 S.r.l., nella propria relazione del 12.11.2018, ha fatto presente quanto segue sullo stato della liquidazione.

Il liquidatore ha relazionato sullo stato dei lavori nel Comune di Taggia, comunicando agli organi di Area 24 S.p.A. le operazioni da porre in essere con lo scopo di verificarne la compatibilità con il piano concordatario di Area 24 stessa. Ha comunicato di aver collaborato nel 2018 alla redazione della Convenzione Urbanistica, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Taggia, che, in data 13.2.2018, con deliberazione G.C. n. 45 ha formulato alcune indicazioni/prescrizioni in merito alla bozza di convenzione presentata che in parte interessano anche interventi privati riguardanti gli immobili della ex stazione e dell'ex scalo merci, in fase di procedura di approvazione.

Nel corso dei mesi di febbraio/marzo 2018 il liquidatore ha predisposto un'analisi di mercato relativa ai beni da porre in vendita ed un relativo *business plan* consegnata in seguito anche ai liquidatori di Area 24 S.p.A..

Nel 2018 il liquidatore ha, altresì, partecipato a numerose riunioni/sopralluoghi con soggetti che hanno manifestato il proprio interesse all'eventuale partecipazione alla Gara di Appalto o all'acquisto diretto del compendio in costruzione in coordinamento con Area 24 S.p.A. in liquidazione, Banca CARIGE e con la società Carige REOCO S.r.l., al fine di determinare le modalità e le condizioni economiche più favorevoli all'alienazione, liberando Park 24 S.r.l. dall'intero ammontare degli importi debitori, senza avere alcuna ricaduta economica negativa per Area 24 S.p.A. in liquidazione, traguardando la presentazione di un piano di ristrutturazione da parte di quest'ultima.

Si ritiene di proseguire nella procedura di liquidazione, così come per la controllante Area 24 S.p.A. in liquidazione.

- Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A., SMC S.c.a.r.l., Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui Riviera Trasporti S.p.A. detiene rispettivamente: 0,005%, 6,50%, 100%, 100%.

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta di Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A., detenuta per il 0,005% da Riviera Trasporti S.p.A., come si evince dalla relazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia (già citata a pagina 4 della presente relazione) che detiene la partecipazione di controllo di Riviera Trasporti S.p.A. (84,44% del Capitale sociale), la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione di tale partecipazione è stata avviata il 3.10.2018 e in caso di mancata cessione la partecipazione dovrà essere liquidata in denaro ai sensi dell'art. 24, comma 5, T.U. società pubbliche, secondo i criteri stabiliti all'art. 2437-ter, 2° comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater C.C..

Per quanto concerne la partecipazione indiretta di SMC S.c.a.r.l., detenuta per il 6,50% da Riviera Trasporti S.p.A., come si evince dalla relazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia (già citata a pagina 4 della presente relazione) che detiene la partecipazione di controllo di Riviera Trasporti S.p.A., la partecipazione in SMC S.c.a.r.l. è stata venduta, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica avviata il 10.7.2018, in data 20.9.2018 per un corrispettivo introitato da Riviera Trasporti S.p.A. di € 6.500.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute in Riviera Trasporti Linea S.r.l. e Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., società che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale in sub concessione da Riviera Trasporti S.p.A., detenute al 100% da quest'ultima, come si evince dalla relazione dell'Amministrazione Provinciale di Imperia (già citata a pagina 4 della presente relazione) che detiene la partecipazione di controllo di Riviera Trasporti S.p.A., con nota n. 6305 del 9.10.2018, Riviera Trasporti S.p.A. ha chiesto "la parziale modifica" dell'indirizzo contenuto nella deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 27.9.2017, relativamente "alla prevista aggregazione delle società Riviera Trasporti Linea S.r.l. e Riviera Trasporti Piemonte S.r.l."

L'istanza, continua l'Amministrazione Provinciale di Imperia nella propria relazione, è motivata dalla considerazione che l'incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l. in Riviera Trasporti S.p.A., in luogo della sua fusione con Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., "renderebbe non solo più semplice, ma anche più funzionale l'organizzazione del lavoro, più agevole e collaborativo il rapporto di lavoro con le organizzazioni sindacali e, complessivamente più economica la gestione aziendale", con conseguenti minori oneri gestionali "stimabili prudentemente nell'ordine di circa € 125.000".

Infatti, secondo l'Amministrazione Provinciale, sotto tale aspetto la suddetta operazione risulterebbe più vantaggiosa rispetto alla scelta operata dal Consiglio Provinciale, previa verifica della compatibilità e strategicità con le misure di risanamento che andranno adottate per Riviera Trasporti S.p.A., nonché l'effettiva convenienza avuto riguardo all'impatto derivante alla spesa del personale dal trasferimento di n. 33 unità di personale di Riviera Trasporti Linea S.r.l.. Al fine di mitigare tale effetto Riviera Trasporti S.p.A. ha sottoscritto con le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILT e UGL TRASPORTI *"un accordo per la definizione del trattamento economico e normativo del personale proveniente da Riviera Trasporti Linea S.r.l. che prevede il mantenimento del trattamento ivi goduto per otto anni dall'ingresso in Riviera Trasporti S.p.A., e, successivamente, a decorrere dall'inizio del nono anno, il diritto di questo personale all'applicazione della contrattazione di secondo livello aziendale di Riviera Trasporti S.p.A."*

L'Amministrazione Provinciale di Imperia fa quindi presente che è confermato l'indirizzo assunto con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/2017, che nell'attuale contesto aziendale la vendita di Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. potrebbe rendersi necessaria per il salvataggio di Riviera Trasporti S.p.A. e che per tali motivazioni l'operazione di fusione tra Riviera Trasporti Linea S.r.l. e Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. andrebbe al momento sospesa fino all'aggiornamento del Piano di Risanamento di Riviera Trasporti S.p.A. che potrà definire anche assetti societari differenti per il gruppo.